

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

60° anno

21 giugno 2017

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1090 del Consiglio, del 20 giugno 2017, che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2017/1091 della Commissione, del 10 aprile 2017, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze che possono essere aggiunte agli alimenti a base di cereali e agli altri alimenti per la prima infanzia e agli alimenti a fini medici speciali ⁽¹⁾** 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1092 della Commissione, del 20 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi** 8
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione, del 20 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato ⁽¹⁾** 16
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1094 della Commissione, del 20 giugno 2017, recante duecentosessantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda** 27
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1095 della Commissione, del 20 giugno 2017, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009 29

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1096 della Commissione, del 20 giugno 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame	31
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1097 della Commissione, del 20 giugno 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine	34
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1098 della Commissione, del 20 giugno 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame	36
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1099 della Commissione, del 20 giugno 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America	39
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1100 della Commissione, del 20 giugno 2017, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele	41

DECISIONI

★ Decisione (UE) 2017/1101 del Consiglio, del 19 giugno 2017, relativa alla nomina del presidente di una commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale	43
★ Decisione (PESC) 2017/1102 del Consiglio, del 20 giugno 2017, che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)	44
★ Decisione di esecuzione (PESC) 2017/1103 del Consiglio, del 20 giugno 2017, che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana	46
★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1104 della Commissione, del 20 giugno 2017, che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 20/2013 non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Nicaragua	49

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 249 del 22.8.2014)	51
★ Rettifica del regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 286 del 30.10.2015)	51

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1090 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2017

che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1 ⁽¹⁾,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014.
- (2) Il 17 maggio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto una persona all'elenco di persone ed entità, soggette a misure restrittive. Il 24 maggio 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/890 ⁽²⁾ che aggiunge tale persona all'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014.
- (3) È opportuno completare le informazioni relative a detta persona e pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 70 dell'11.3.2014, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/890 del Consiglio, del 24 maggio 2017, che attua l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

H. DALLI

ALLEGATO

La voce dell'allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 relativa alla persona elencata di seguito è sostituita dalla seguente:

- «12. Abdoulaye HISSÈNE [alias: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadan; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye]

Data di nascita: 1967

Luogo di nascita: Ndele, Bamangui-Bangoran, Repubblica centrafricana

Cittadinanza: Repubblica centrafricana

Passaporto n.: passaporto diplomatico della Repubblica centrafricana n. D00000897, rilasciato il 5 aprile 2013 (valido fino al 4 aprile 2018)

Indirizzo: a) KM5, Bangui, Repubblica centrafricana; b) Nana-Grebizi, Repubblica centrafricana

Data di designazione da parte dell'ONU: 17 maggio 2017

Altre informazioni: Hissène è stato ministro della gioventù e dello sport all'interno del gabinetto dell'ex presidente della Repubblica centrafricana Michel Djotodia. Precedentemente, è stato a capo del partito politico della Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace. Si è inoltre affermato come leader delle milizie armate a Bangui, in particolare nel quartiere "PK5" (3° distretto).

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdoulaye Hissène è stato inserito nell'elenco il 17 maggio 2017 a norma del punto 16 e del punto 17, lettera g), della risoluzione 2339(2017) in quanto tra coloro che "intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, compresi gli atti che minacciano o ostacolano il processo di transizione politica o il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza;" e in quanto "implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, compresa Minusca, le missioni dell'Unione europea e le operazioni francesi che le sostengono."

Informazioni supplementari:

Abdoulaye Hissène e altri membri dell'ex-Séléka, in collaborazione con i fomentatori anti-balaka alleati con l'ex presidente della Repubblica centrafricana (RCA) François Bozizé, tra cui Maxime Mokom, hanno incoraggiato proteste violente e scontri nel settembre 2015 nel quadro di un fallito tentativo di colpo di stato volto a far cadere il governo dell'allora presidente di transizione, Catherine Samba-Panza, mentre quest'ultima stava partecipando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2015. Mokom, Hissène e altri sono stati accusati dal governo centrafricano di vari reati, tra cui omicidi, incendi dolosi, torture e saccheggi nel quadro del fallito tentativo di colpo di Stato.

Dal 2015 Hissène è uno dei principali leader delle milizie armate del quartiere "PK5" di Bangui, che comprendono più di 100 uomini. In tale veste, ha impedito la libertà di circolazione e il ritorno dell'autorità statale nella zona, anche attraverso la tassazione illecita dei trasporti e delle attività commerciali. Nel secondo semestre del 2015 Hissène ha rappresentato i "nairobi" dell'ex-Séléka a Bangui nel quadro di un riavvicinamento con i combattenti anti-balaka sotto la guida di Mokom. Uomini armati sotto il controllo di Haroun Gaye e Hissène hanno partecipato alle violenze verificatesi a Bangui tra il 26 settembre e il 3 ottobre 2015.

Membri del gruppo di Hissène sono sospettati di aver partecipato a un attacco perpetrato il 13 dicembre 2015 — il giorno del referendum costituzionale — diretto contro il veicolo di Mohamed Moussa Dhaffane, uno dei leader dell'ex-Séléka. Hissène è accusato di aver orchestrato gli atti di violenza commessi nel distretto KM5 di Bangui, che hanno provocato la morte di cinque persone e il ferimento di altre venti, impedendo inoltre ai residenti di recarsi alle urne in occasione del referendum costituzionale. Hissène ha messo a rischio le elezioni creando un ciclo di attacchi di ritorsione tra diversi gruppi.

Il 15 marzo 2016 Hissène è stato fermato dalla polizia all'aeroporto M'poko di Bangui e trasferito alla sezione della gendarmeria nazionale incaricata delle ricerche e delle indagini. La sua milizia lo ha successivamente liberato con la forza, rubando un'arma che la Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana (Minusca) aveva precedentemente consegnato alla gendarmeria nazionale nell'ambito di una richiesta di deroga approvata dal comitato.

Il 19 giugno 2016, a seguito dell'arresto di commercianti musulmani da parte delle forze di sicurezza interna nel quartiere "PK 12", le milizie di Gaye e Hissène hanno rapito cinque agenti della polizia nazionale a Bangui. Il 20 giugno la Minusca ha tentato di liberare i poliziotti. Uomini armati sotto il controllo di Hissène e Gaye hanno avuto uno scontro a fuoco con i membri della forza di pace che tentavano di liberare gli ostaggi. Almeno sei persone sono state uccise e un membro della forza di pace è rimasto ferito.

Il 12 agosto 2016 Hissène ha preso la guida di un convoglio di sei veicoli sui quali viaggiavano anche individui pesantemente armati. Il convoglio, in fuga da Bangui, è stato intercettato dalla Minusca a sud di Sibut. Mentre si dirigeva verso nord, il convoglio ha avuto uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza interna a vari posti di blocco ed è stato infine fermato dalla Minusca 40 km a sud di Sibut. A seguito di vari scontri a fuoco, la Minusca ha catturato 11 uomini, tuttavia Hissène e alcuni altri sono riusciti a fuggire. Le persone arrestate hanno segnalato alla Minusca che Hissène era il leader del convoglio e che il suo obiettivo era quello di giungere a Bria e partecipare all'assemblea dei gruppi ex-Séléka organizzata da Nourredine Adam.

Nei mesi di agosto e settembre 2016 il gruppo di esperti si è recato due volte a Sibut al fine di ispezionare gli effetti di Hissène, Gaye e Hamit Tidjani ritrovati nel convoglio, sequestrato dalla Minusca in data 13 agosto. Il gruppo ha inoltre ispezionato le munizioni sequestrate nella casa di Hissène in data 16 agosto. Attrezzature militari letali e non letali sono state rinvenute nei sei veicoli e tra le persone fermate. Il 16 agosto 2016 la gendarmeria centrale ha fatto irruzione nell'abitazione di Hissène a Bangui, dove sono state trovate più di 700 armi.

Il 4 settembre 2016 un gruppo di elementi ex-Séléka venuti da Kaga-Bandoro su sei motociclette per prelevare Hissène e i suoi affiliati ha aperto il fuoco contro la Minusca nei pressi di Dékoa. Un combattente dell'ex-Séléka è stato ucciso mentre due membri della forza di pace e un civile sono rimasti feriti nell'attacco.».

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1091 DELLA COMMISSIONE**del 10 aprile 2017****che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze che possono essere aggiunte agli alimenti a base di cereali e agli altri alimenti per la prima infanzia e agli alimenti a fini medici speciali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 stabilisce un elenco dell'Unione di sostanze che possono essere aggiunte a una o più delle categorie di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 1. In conformità all'articolo 22 di tale regolamento, l'elenco dell'Unione si applica a decorrere dalla data di applicazione degli atti delegati pertinenti, adottati a norma dell'articolo 11 di detto regolamento. L'elenco dell'Unione può essere modificato in conformità alle prescrizioni stabilite all'articolo 16 di tale regolamento.
- (2) Nel suo parere del 6 gennaio 2006 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che l'impiego di bisglicinato ferroso, come fonte di ferro, negli alimenti destinati alla popolazione in generale, negli integratori alimentari e negli alimenti destinati a un'alimentazione particolare, compresi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, non presenta rischi per la sicurezza.
- (3) Il bisglicinato ferroso non è stato incluso nell'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 per l'impiego, come fonte di ferro, negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti, in attesa del riesame delle norme applicabili a tali prodotti. Dato che tale riesame richiede ulteriori valutazioni scientifiche che sono in corso e non saranno concluse a breve termine, è opportuno, in considerazione delle buone prassi amministrative, non ritardare ulteriormente l'aggiornamento dell'elenco dell'Unione per quanto riguarda l'aggiunta del bisglicinato ferroso, come fonte di ferro, negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti.
- (4) In seguito a una domanda, la Commissione ha chiesto all'Autorità di fornire un parere sulla sicurezza e sulla biodisponibilità degli oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®), come fonte di calcio, aggiunti per scopi nutrizionali agli alimenti, agli integratori alimentari e agli alimenti a fini medici speciali. Nel suo parere del 26 aprile 2016 ⁽³⁾ l'Autorità ha concluso che l'impiego di tale sostanza nelle categorie di prodotti alimentari menzionate non presenta rischi per la sicurezza, purché siano rispettate determinate condizioni specificate nel suo parere. L'Autorità ritiene che tale sostanza darebbe un contributo rilevante all'assunzione giornaliera media complessiva di calcio.
- (5) L'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Le parti interessate sono state consultate ed è stato tenuto conto delle osservazioni formulate,

⁽¹⁾ GUL 181 del 29.6.2013, pag. 35.

⁽²⁾ Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti (AFC) dell'EFSA, *Opinion related to Ferrous bisglycinate as a source of iron for use in the manufacturing of foods and in food supplements* (Parere relativo al bisglicinato ferroso come fonte di ferro, destinato all'impiego nella fabbricazione di alimenti e negli integratori alimentari), *EFSA Journal* (2006) 299, 1-17.

⁽³⁾ Gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti (ANS) dell'EFSA, 2016, *Scientific Opinion on Calcium phosphoryl oligosaccharides (POs-Ca®) as a source of calcium added for nutritional purposes to food, food supplements and foods for special medical purposes* (Parere scientifico sugli oligosaccaridi di fosforil e calcio (POs-Ca®) come fonte di calcio, aggiunto per scopi nutrizionali a alimenti, integratori alimentari e alimenti a fini medici speciali), *EFSA Journal* 2016;14(6):4488.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 è così modificato:

- a) in corrispondenza della sostanza «Calcio», dopo la voce «L-pidolato di calcio» è inserita la voce seguente:

«oligosaccaridi di fosforil e calcio			X»	
--------------------------------------	--	--	----	--

- b) in corrispondenza della sostanza «Ferro», la voce «bisglicinato ferroso» è sostituita dalla voce seguente:

«bisglicinato ferroso	X	X	X	X»
-----------------------	---	---	---	----

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1092 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia e il regime comune applicabile alle esportazioni,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 ⁽³⁾ sono pervenute osservazioni da parte degli operatori economici e delle autorità nazionali competenti. Dopo un'attenta analisi di tali osservazioni si è concluso che sono opportune alcune modifiche degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2016/670.
- (2) La procedura relativa al rilascio del documento di vigilanza dovrebbe essere chiarita.
- (3) I prodotti soggetti a vigilanza preventiva e compresi nella voce 7318 del sistema armonizzato («SA») sono generalmente commercializzati in transazioni numerose ma di dimensioni relativamente piccole, spesso gestite con un sistema di pronta consegna (*just-in-time*). Date le specificità di questo modello commerciale, al fine di ridurre al minimo le restrizioni inutili e non perturbare le attività delle imprese operanti in tale settore, in particolare quelle vicine alle frontiere, le importazioni di tali prodotti il cui peso netto non supera 5 000 chilogrammi dovrebbero essere escluse dall'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/670.
- (4) Sono stati rilevati alcuni errori materiali nell'allegato I. È pertanto necessario sopprimere la voce SA 7303 nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 e aggiungervi la voce SA 7229.
- (5) A seguito delle osservazioni ricevute dalle autorità nazionali competenti è altresì necessario aggiornare le coordinate di contatto di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/670.
- (6) Le autorità nazionali dovrebbero essere incoraggiate ad accettare il documento di sorveglianza in versione elettronica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 è così modificato:

- 1) nell'articolo 1 l'ultima frase del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«Ciò vale per le importazioni il cui peso netto superi 2 500 chilogrammi per ogni singolo codice TARIC e 5 000 chilogrammi per ogni singolo codice TARIC di prodotti soggetti a vigilanza preventiva e compresi nella voce SA 7318.»;

- 2) nell'articolo 2 il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. Oltre alla versione cartacea, le autorità nazionali possono generare versioni elettroniche del documento di sorveglianza al fine di facilitarne il trattamento e la trasmissione.»;

⁽¹⁾ GUL 83 del 27.3.2015, pag. 16.

⁽²⁾ GUL 123 del 19.5.2015, pag. 33.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/670 della Commissione, del 28 aprile 2016, che introduce una vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi (GUL 115 del 29.4.2016, pag. 37).

- 3) l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
- 4) l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'11 luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Elenco dei prodotti soggetti a vigilanza unionale preventiva

7207 11 14	7225	7318 12 90
7208	7226	7318 14 91
7209	7227	7318 14 99
7210	7228	7318 15 42
7211	7229	7318 15 58
7212	7301	7318 15 68
7213	7302	7318 15 82
7214	7304	7318 15 88
7215	7305	7318 15 95
7216	7306	7318 16 40
7217	7307 19 10	7318 16 92
7219	7307 23	7318 16 99
7220	7307 91 00	7318 19 00
7221	7307 93 11	7318 21 00
7222	7307 93 19	7318 22 00»
7223	7307 99 80	

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

СПИСК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
POPIS NADLEŽNÍH NACIONALNÍH TIJELA
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNÍH NACIONALNÍH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie
Direction générale du potentiel économique
Service des licences
rue du Progrès 50
B-1210 Bruxelles
Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,
Middenstand & Energie
Algemene Directie Economisch Potentieel
Dienst Vergunningen
Vooruitgangstraat 50
B-1210 Brussel
Fax (32-2) 277 50 63

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката
дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»
ул. «Славянска» № 8
1052 София
Факс: (359-2) 981 50 41
Fax (359-2) 980 47 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1
Fax (420) 224 21 21 33

DANMARK

Danish Business Authority
Ministry of Industry, Business and Financial Affairs
Langelinie Allé 17
DK-2100 Copenhagen O
Phone: +45 3529 1500
E-mail: importregistreri@erst.dk

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,
(BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn 1
Fax (49) 6196 90 88 00
Email: einfuhr@bafa.bund.de

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
EE-15072 Tallinn
Faks: +372 631 3660

IRELAND

Department of Jobs, Enterprise and Innovation
Import/Export Licensing Unit
23 Kildare Street
IE- Dublin 2
Fax + 353-1-631 25 62

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής και Εμπορικής Πολιτικής
Δ/νση Συντονισμού Εμπορίου και Εμπορικών Καθεστώτων
Τμήμα Β': Ειδικών Καθεστώτων Εισαγωγών
Οδός Κορνάρου 1
GR 105 63 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3286041-43
Φαξ: +30 210 3286094
Email: e3a@mnec.gr

ESPAÑA

Ministerio de Economía y Competitividad
Secretaría de Estado de Comercio
Subdirección General de Política Comercial de la Unión europea y Comercio Internacional de Productos Industriales
Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid
(+ 34) 91 349 36 70
vigilanciasiderurgica@comercio.mineco.es

FRANCE

Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Direction générale des entreprises
Bureau des matériaux
67, rue Barbès
BP 80001
94201 Ivry-sur-Seine Cedex
Tél +33.1.79.84.33.52
surveillance-acier.dge@finances.gouv.fr

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo financija
Carinska uprava
Alexandera von Humboldta 4a
10000 Zagreb
Tel. (385) 1 6211321
Fax (385) 1 6211014

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Politica Commerciale
DIV. III
Viale America, 341
I-00144 Roma
Fax (39) 06 59 93 26 36
E-mail: dgpci.div3@mise.gov.it

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου
Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής
Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6
CY-1421 Λευκωσία
Φαξ (357) 22 37 54 43, (357) 22 37 51 20
pevgeniou@mcit.gov.cy

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
K. Valdemāra iela 3
LV-1395 Rīga
Fakss: +371-67 828 121
licencesana@mfa.gov.lv

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Investicijų ir eksporto departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT-01104 Vilnius
Faks. +370 706 64 762
vianaslangelis@ukmin.lt

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax (352) 46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Németvölgyi út 37-39.
HU-1124 Budapest
Fax +36-1 4585 828
E-mail: keo@mkeh.gov.hu

MALTA

Commerce Department
Trade Services Directorate
Lascaris Bastions
Dahlet Ġnien is-Sultan
Valletta
VLT 1933

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane Groningen
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU)
Postadres: Postbus 3070, 6401 DN Heerlen
Bezoekadres: Kempkensberg 12, Groningen
Telefoonnummer: 088 — 1512122

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
Abteilung C2/9 — Außenwirtschaftskontrolle
A- 1011 Wien, Stubenring 1
POST.C29@bmwfw.gv.at
Fax 01/71100/8048366

POLSKA

Ministerstwo Rozwoju
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Polska
Fax (48-22) 693 40 21/693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Autoridade Tributária e Aduaneira
Rua da Alfândega, n.o 5, r/c
P-1149-006 Lisboa
Tel. (+ 351)218813843
Fax (+ 351) 218813986
dsl@at.gov.pt

ROMÂNIA

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenariat
Direcția Politici Comerciale și Afaceri Europene
Calea Victoriei nr. 152, sector 1
București cod 010096
Tel. +40 21 40 10 552
Fax +40 21 40 10 594
E-mail: cristi.diaconeasa@dce.gov.ro
paul.onucu@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance
Finančna uprava Republike Slovenije
Finančni urad Kranj
Oddelek za TARIC
Spodnji Plavž 6c
SI-4270 Jesenice
Tel. +386 4 202 75 83
Fax +386 4 202 49 69
E-mail: taric.fu@gov.si

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Slovenská republika
Fax (421-2) 43 42 39 15

SUOMI/FINLAND

Tulli
PL 512
FI-00101 Helsinki
Sähköposti: ennakkotarkkailu@tulli.fi

Tullen
PB 512
FI-00101 Helsingfors
E-mail: ennokkotarkkailu@tulli.fi

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax (46-8) 30 67 59
registrator@kommers.se

UNITED KINGDOM

Department for International Trade
Import Licensing Branch
enquiries.ilb@trade.gsi.gov.uk»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1093 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2017****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 ⁽¹⁾, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, in particolare l'articolo 58, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il formato della relazione settimanale sulle posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti strumenti finanziari derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse negoziati in sedi di negoziazione dovrebbe contenere una scomposizione delle posizioni in posizioni che riducono, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività commerciali, altre posizioni e posizioni totali, al fine di garantire trasparenza in merito alla separazione fra le attività finanziarie e non finanziarie in tali strumenti finanziari derivati su merci, le quote di emissioni o gli strumenti derivati sulle stesse.
- (2) Il formato delle relazioni giornaliere che forniscono una scomposizione completa delle posizioni delle imprese di investimento e dei loro clienti in strumenti derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati sulle stesse negoziati in sedi di negoziazione e i contratti OTC economicamente equivalenti dovrebbe essere strutturato in modo da favorire il monitoraggio e l'applicazione dei limiti di posizione di cui all'articolo 57 della direttiva 2014/65/UE.
- (3) Le posizioni che sono emerse a seguito di operazioni di acquisto e di vendita relative a diverse date di consegna o merci o a seguito di altre strategie complesse dovrebbero essere comunicate su base disaggregata, a meno che la combinazione di prodotti sia commercializzata come un unico strumento finanziario identificato da un codice ISIN e che le posizioni in esso detenute siano soggette a un limite specifico.
- (4) Per svolgere le loro funzioni in maniera efficace e coerente, le autorità competenti e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbero disporre di dati comparabili per le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono sedi di negoziazione. L'uso di un formato comune in tutte le infrastrutture del mercato finanziario ne promuove il più ampio uso da parte di una vasta gamma di partecipanti al mercato, favorendo in tal modo la standardizzazione.
- (5) Per facilitare il trattamento interamente automatizzato e ridurre i costi per i partecipanti al mercato, è opportuno usare formati standard per le imprese di investimento e i gestori del mercato che gestiscono sedi di negoziazione.
- (6) La nuova normativa del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari di cui alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018. Al fine di garantire coerenza e certezza del diritto, il presente regolamento si dovrebbe applicare a decorrere dalla stessa data.
- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (8) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Relazioni settimanali

1. Le imprese di investimento o i gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione preparano la relazione settimanale di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, separatamente per ogni strumento derivato su merci, quota di emissioni o strumento derivato sulla stessa che è negoziato in tale sede di negoziazione, rispettando il formato riportato nelle tabelle di cui all'allegato I del presente regolamento.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 contengono l'aggregato di tutte le posizioni detenute dalle differenti persone in ciascuna delle categorie di cui alla tabella 1 dell'allegato I in ciascuno strumento derivato su merci, in ciascuna quota di emissioni o in ciascuno strumento derivato sulla stessa che è negoziato in tale sede di negoziazione.

Articolo 2

Relazioni giornaliere

1. Le imprese di investimento forniscono alle autorità competenti la scomposizione delle loro posizioni di cui all'articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE mediante una relazione giornaliera sulle posizioni nel formato riportato nelle tabelle di cui all'allegato II del presente regolamento.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 contiene tutte le posizioni per tutte le scadenze di tutti i contratti.

Articolo 3

Formato delle relazioni

I gestori delle sedi di negoziazione e le imprese di investimento trasmettono le relazioni di cui agli articoli 1 e 2 in un formato standard XML comune.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Formato delle relazioni settimanali

Tabella 1

Relazioni settimanali

{Nome della sede di negoziazione}

{Identificativo della sede di negoziazione}

{Data a cui si riferisce la relazione settimanale}

{Data e ora di pubblicazione}

{Denominazione del contratto derivato su merci, della quota di emissioni o dello strumento derivato sulla stessa}

{Codice del prodotto della sede}

{Status della relazione}

	Notazione del quantitativo della posizione		Imprese di investimento o enti creditizi		Fondi di investimento		Altri enti finanziari		Imprese commerciali		Operatori per i quali sussiste l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE	
			Lun- ghe	Corte	Lun- ghe	Corte	Lun- ghe	Corte	Lun- ghe	Corte	Lun- ghe	Corte
Numero di posizioni		Che riducono i rischi direttamente connessi alle attività commerciali										
		Altre										
		Totale										
Modifiche rispetto alla relazione precedente (+/-)		Che riducono i rischi direttamente connessi alle attività commerciali										
		Altre										
		Totale										
Percentuale del totale delle posizioni aperte		Che riducono i rischi direttamente connessi alle attività commerciali										
		Altre										
		Totale										
Numero di persone che detengono una posizione in ciascuna categoria			Combinare		Combinare		Combinare		Combinare		Combinare	
		Totale										

Tabella 2

Tabella dei simboli per la tabella 3

SIMBOLO	TIPO DI DATI	DEFINIZIONE
{ALPHANUM-n}	Fino a n caratteri alfanumerici	Testo libero.
{DECIMAL-n/m}	Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali	Campo numerico per valori sia positivi sia negativi: — il simbolo del decimale è «.» (punto); — i numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno). Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati.
{DATEFORMAT}	Formato della data secondo ISO 8601	Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG.
{DATE_TIME_FORMAT}	Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601	— Data e ora nel formato seguente: AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ. — «AAAA» indica l'anno; — «MM» indica il mese; — «GG» indica il giorno; — «T» indica che va inserita la lettera «T»; — «hh» indica l'ora; — «mm» indica i minuti; — «ss.dddddd» indica i secondi e le frazioni di secondo; — «Z» indica l'ora UTC. Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC).
{MIC}	4 caratteri alfanumerici	Identificativo del mercato secondo ISO 10383.
{INTEGER-n}	Numero intero fino a n cifre in totale	Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi.

Tabella 3

Tabella dei campi da segnalare per ogni strumento derivato su merci, quota di emissioni o strumento derivato ai fini dell'articolo 1

CAMPO	DETTAGLI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Nome della sede di negoziazione	Campo da compilare con il nome completo della sede di negoziazione.	{ALPHANUM-350}
Identificativo della sede di negoziazione	Campo da compilare con il MIC del segmento conforme all'ISO 10383 della sede di negoziazione. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo.	{MIC}

CAMPO	DETTAGLI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Data a cui si riferisce la relazione settimanale	Campo da compilare con la data corrispondente al venerdì della settimana di calendario in cui è detenuta la posizione.	{DATEFORMAT}
Data e ora di pubblicazione	Campo da compilare con la data e l'ora di pubblicazione della relazione sul sito Internet della sede di negoziazione.	{DATE_TIME_FORMAT}
Denominazione del contratto derivato su merci, della quota di emissioni o dello strumento derivato sulla stessa	Campo da compilare con il nome del contratto derivato su merci, della quota di emissioni o dello strumento derivato sulla stessa, identificato dal codice del prodotto della sede.	{ALPHANUM-350}
Codice del prodotto della sede	Campo da compilare con un codice identificativo alfanumerico unico e univoco utilizzato dalla sede di negoziazione che raggruppa i contratti con scadenze e prezzi di esercizio diversi relativi allo stesso prodotto.	{ALPHANUM-12}
Status della relazione	Indica se si tratta di una relazione nuova oppure dell'annullamento o della modifica di una relazione precedente. Se una relazione presentata in precedenza è annullata o modificata, è necessario inviare una relazione contenente tutti i dati della relazione originaria, indicando «CANC» nello «status della relazione». Per le modifiche è necessario inviare una nuova relazione contenente tutti i dati della relazione originaria e tutte le modifiche necessarie, indicando «AMND» nello «status della relazione».	«NEWT» = nuova «CANC» = annullamento «AMND» = modifica
Numero di posizioni	Campo da compilare con il quantitativo aggregato di posizioni aperte detenute il venerdì al termine del giorno di negoziazione. La quantità deve essere espressa in numero di lotti (se i limiti di posizione sono espressi in lotti) o in unità del sottostante. I contratti di opzione sono inclusi nell'aggregato e comunicati su base equivalente delta.	{DECIMAL-15/2}
Notazione del quantitativo della posizione	Campo da compilare con le unità utilizzate per comunicare il numero di posizioni.	«LOTS» — se il quantitativo della posizione è espresso in lotti o {ALPHANUM-25} — la descrizione delle unità utilizzate se il quantitativo della posizione è espresso in unità del sottostante
Modifiche rispetto alla relazione precedente (+/-)	Campo da compilare con il quantitativo della posizione che indica l'aumento o la diminuzione della posizione rispetto al venerdì precedente. Nel caso di diminuzione della posizione il numero è espresso come numero negativo preceduto dal segno «-» (meno).	{DECIMAL-15/2}

CAMPO	DETTAGLI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Percentuale del totale delle posizioni aperte	Campo da compilare con la percentuale del totale delle posizioni aperte rappresentata dalle posizioni.	{DECIMAL-5/2}
Numero di persone che detengono una posizione in ciascuna categoria	Campo da compilare con il numero di persone che detengono una posizione nella categoria. Se il numero di persone che detengono una posizione nella categoria è inferiore al numero stabilito dall'atto delegato della Commissione relativo all'articolo 58, paragrafo 6, della MiFID II ⁽¹⁾ , compilare il campo inserendo un «.» (punto).	{INTEGER-7} o {ALPHANUM-1} se il campo è da compilare con un «.» (punto).

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1).

ALLEGATO II

Formato delle relazioni giornaliere

Tabella 1

Tabella dei simboli per la tabella 2

SIMBOLO	TIPO DI DATI	DEFINIZIONE
{ALPHANUM-n}	Fino a n caratteri alfanumerici	Testo libero.
{DECIMAL-n/m}	Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali	Campo numerico per valori sia positivi sia negativi: — il simbolo del decimale è «.» (punto); — i numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno). Ove applicabile, i valori sono arrotondati e non troncati.
{DATEFORMAT}	Formato della data secondo ISO 8601	Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG.
{DATE_TIME_FORMAT}	Formato della data e dell'ora secondo ISO 8601	— Data e ora nel formato seguente: AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ. — «AAAA» indica l'anno; — «MM» indica il mese; — «GG» indica il giorno; — «T» indica che va inserita la lettera «T»; — «hh» indica l'ora; — «mm» indica i minuti; — «ss.dddddd» indica i secondi e le frazioni di secondo; — «Z» indica l'ora UTC. Le date e ore sono indicate al tempo universale coordinato (UTC).
{ISIN}	12 caratteri alfanumerici	Codice ISIN secondo ISO 6166.
{LEI}	20 caratteri alfanumerici	Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442
{MIC}	4 caratteri alfanumerici	Identificativo del mercato secondo ISO 10383.
{NATIONAL_ID}	35 caratteri alfanumerici	L'identificativo di cui all'articolo 6 del regolamento delegato 2017/590 della Commissione ⁽¹⁾ relativo agli obblighi di segnalazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e all'allegato II dello stesso regolamento.

SIMBOLO	TIPO DI DATI	DEFINIZIONE
{INTEGER-n}	Numero intero fino a n cifre in totale	Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi.

- (¹) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).
- (²) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

Tabella 2

Tabella dei campi da segnalare per tutte le posizioni per tutte le scadenze di tutti i contratti ai fini dell'articolo 2

CAMPO	DETTAGLI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Data e ora di presentazione della relazione	Campo da compilare con la data e l'ora di presentazione della relazione.	{DATE_TIME_FORMAT}
Numero di riferimento della relazione	Campo da compilare con l'identificativo unico fornito dal notificatore, che identifica in modo univoco la relazione sia per il notificatore che per l'autorità competente che la riceve.	{ALPHANUM-52}
Data del giorno di negoziazione della posizione comunicata	Campo da compilare con la data in cui la posizione comunicata è detenuta al termine del giorno di negoziazione della sede di negoziazione pertinente.	{DATEFORMAT}
Status della relazione	Indica se si tratta di una relazione nuova oppure dell'annullamento o della modifica di una relazione presentata in precedenza. Se una relazione presentata in precedenza è annullata o modificata, è necessario inviare una relazione contenente tutti i dati della relazione originaria utilizzando il numero di riferimento della relazione originale, e indicare «CANC» nello «status della relazione». Per le modifiche è necessario inviare una nuova relazione contenente tutti i dati della relazione originaria e tutte le modifiche necessarie utilizzando il numero di riferimento della relazione originale, e indicare «AMND» nello «status della relazione».	«NEWT» = nuova «CANC» = annullamento «AMND» = modifica
Identificativo dell'entità che effettua la comunicazione	L'identificativo dell'impresa di investimento che effettua la comunicazione. Campo da compilare con il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) per le persone giuridiche o con il {NATIONAL_ID} per le persone fisiche che non hanno un codice LEI.	{LEI} o {NATIONAL_ID} — Persone fisiche

CAMPO	DETTAGLI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Identificativo del possessore della posizione	Campo da compilare con il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) per le persone giuridiche o con il {NATIONAL_ID} per le persone fisiche che non hanno un codice LEI. (Nota: se la posizione è detenuta come posizione propria dell'impresa che effettua la comunicazione, questo campo deve essere identico al campo «Identificativo dell'entità che effettua la comunicazione»).	{LEI} o {NATIONAL_ID} — Persone fisiche
Indirizzo di posta elettronica del possessore della posizione	Indirizzo di posta elettronica per le notifiche relative alle posizioni.	{ALPHANUM-256}
Identificativo dell'entità madre capogruppo	Campo da compilare con il codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) per le persone giuridiche o con il {NATIONAL_ID} per le persone fisiche che non hanno un codice LEI. Nota: questo campo può essere identico al campo «Identificativo dell'entità che effettua la comunicazione» o al campo «Identificativo del possessore della posizione» se l'entità madre capogruppo detiene le proprie posizioni o redige le proprie relazioni.	{LEI} o {NATIONAL_ID} — Persone fisiche
Indirizzo di posta elettronica dell'entità madre capogruppo	Indirizzo email per la corrispondenza relativa alle posizioni aggregate.	{ALPHANUM-256}
Status dell'impresa madre dell'organismo di investimento collettivo	Campo in cui indicare se il possessore della posizione è un organismo di investimento collettivo che prende decisioni in materia di investimenti in modo indipendente rispetto all'impresa madre, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione ⁽¹⁾	«TRUE» — il possessore della posizione è un organismo di investimento collettivo che prende decisioni in materia di investimenti in modo indipendente «FALSE» — il possessore della posizione non è un organismo di investimento collettivo che prende decisioni in materia di investimenti in modo indipendente
Codice di identificazione del contratto negoziato in sedi di negoziazione	Identificativo dello strumento derivato su merci, della quota di emissioni o dello strumento derivato sulla stessa. Cfr. il campo «Identificativo della sede di negoziazione» per il trattamento dei contratti OTC economicamente equivalenti ai contratti negoziati nelle sedi di negoziazione.	{ISIN}
Codice del prodotto della sede	Campo da compilare con un codice identificativo alfanumerico unico e univoco utilizzato dalla sede di negoziazione che raggruppa i contratti con scadenze e prezzi di esercizio diversi relativi allo stesso prodotto.	{ALPHANUM-12}
Identificativo della sede di negoziazione	Campo da compilare con il MIC del segmento conforme all'ISO 10383 per le posizioni comunicate rispetto a contratti negoziati nella sede. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo.	{MIC}

CAMPO	DETTAGLI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
	Utilizzare il codice MIC «XXXX» per le posizioni negoziate fuori della sede in contratti OTC economicamente equivalenti. Utilizzare il codice MIC «XOFF» per i derivati quotati o le quote di emissioni negoziate fuori dai mercati regolamentati.	
Tipo di posizione	Campo in cui indicare se la posizione è in contratti finanziari a termine standardizzati («future»), in contratti di opzione, in quote di emissioni o in strumenti derivati sulle stesse, in strumenti derivati su merci definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, o in qualsiasi altro tipo di contratto.	«OPTN» — contratti di opzione, tra cui opzioni negoziabili separatamente sui tipi FUTR, SDRV o OTHR, esclusi i prodotti per i quali il carattere facoltativo è solo un elemento integrato «FUTR» — <i>future</i> «EMIS» — quote di emissioni e strumenti derivati sulle stesse «SDRV» — strumenti derivati su merci definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE «OTHR» — ogni altro tipo di contratto
Scadenza della posizione	Indicare se la scadenza del contratto che comprende la posizione oggetto della comunicazione riguarda il primo mese utile di scadenza (<i>spot month</i>) o tutti gli altri mesi. Nota: sono richieste relazioni distinte per i primi mesi utili di scadenza e tutti gli altri mesi.	«SPOT» — primo mese utile di scadenza, comprendente tutte le posizioni di tipo EMIS e SDRV «OTHR» — tutti gli altri mesi
Quantitativo della posizione	Campo da compilare con il quantitativo netto della posizione detenuto nello strumento derivato su merci, quote di emissioni o relativi derivati espressi in lotti, se i limiti di posizione sono espressi in lotti, o in unità del sottostante. Compilare il campo con un numero positivo per le posizioni lunghe e un numero negativo per le posizioni corte. Se la posizione è in strumenti derivati su merci definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, in questo campo deve essere riportato il numero di unità detenute.	{DECIMAL-15/2}
Notazione del quantitativo della posizione	Campo da compilare con le unità utilizzate per comunicare il quantitativo della posizione.	«LOTS» — se il quantitativo della posizione è espresso in lotti {ALPHANUM-25} — la descrizione delle unità utilizzate se il quantitativo della posizione è espresso in unità del sottostante «UNIT» — se il quantitativo della posizione è espresso in unità

CAMPO	DETTAGLI DA COMUNICARE	FORMATO DELLA COMUNICAZIONE
Quantitativo della posizione equivalente delta	Se il tipo di posizione è «OPTN» o un'opzione su «EMIS», questo campo specifica il quantitativo equivalente delta della posizione indicata nel campo «quantitativo della posizione». Compilare il campo con un numero positivo per <i>long call</i> e <i>short put</i> e un numero negativo per <i>long put</i> e <i>short call</i> .	{DECIMAL-15/2}
Indicatore di posizione che riduce il rischio in relazione ad attività commerciali	Campo in cui indicare se la posizione riduce il rischio, conformemente all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/591.	«TRUE» — la posizione riduce il rischio «FALSE» — la posizione non riduce il rischio

(¹) Regolamento delegato (UE) 2017/591 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'applicazione dei limiti di posizione agli strumenti derivati su merci (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 479).

(²) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1094 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2017****recante duecentosessantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 16 giugno 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una persona fisica all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

«Fared Saal [alias (a) Abu Luqmaan Al Almani; (b) Abu Lugmaan. Data di nascita: 18.2.1989. Luogo di nascita: Bonn, Germania. Cittadinanza: (a) tedesca; (b) algerina. Numero di identificazione nazionale: 5802098444 (numero della carta d'identità nazionale tedesca, emessa a Bonn, in Germania il 15.4.2010 e scaduta il 14.4.2016). Altre informazioni: descrizione fisica: colore degli occhi: castani; colore dei capelli: neri; altezza: 178 cm; peso: 80 kg. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 16.6.2017.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1095 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2017****recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui al regolamento (CE) n. 1187/2009**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce la procedura per l'attribuzione dei titoli di esportazione per taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto per tale paese.
- (2) L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1187/2009 contempla la possibilità che gli operatori presentino le domande dei titoli di esportazione dal 20 al 30 maggio per le esportazioni relative all'anno contingente dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009, è opportuno determinare in quale misura è possibile concedere i titoli di esportazione per i quantitativi richiesti in maggio e fissare il coefficiente di attribuzione per ciascuna quota del contingente.
- (3) Le domande presentate fra il 20 e il 30 maggio 2017 riguardano quantitativi inferiori a quelli disponibili. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009, è opportuno fissare il quantitativo residuo per il quale sarà possibile presentare domanda di titoli di esportazione dal 1° al 10 novembre 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono accettate le domande di titoli di esportazione presentate fra il 20 e il 30 maggio 2017.

Ai quantitativi oggetto di domande di titoli di esportazione di cui al primo comma del presente articolo per i prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009 sono applicati i seguenti coefficienti di attribuzione:

- 1,00 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009,
- 1,00 per le domande presentate per la quota del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1187/2009.

Il quantitativo residuo di cui all'articolo 31, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1187/2009 è pari a 8 745 tonnellate.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1096 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2017**

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 533/2007 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 533/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (in kg)
09.4067	1,591849	—
09.4068	0,205207	—
09.4069	0,158002	—
09.4070	—	445 250

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1097 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2017****che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 539/2007 nel settore delle uova e delle ovoalbumine**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 539/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi per i quali non sono state presentate domande, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (in kg equivalente uova in guscio)
09.4015	27 000 000
09.4401	278 421
09.4402	2 945 000

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1098 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2017**

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1385/2007 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1385/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GUL 309 del 27.11.2007, pag. 47).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (in kg)
09.4410	0,128254	—
09.4411	0,129467	—
09.4412	0,130986	—
09.4420	0,131648	—
09.4421	—	500 047
09.4422	0,131666	—

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1099 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2017****che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 536/2007 per le carni di pollame originarie degli Stati Uniti d'America**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto un contingente tariffario annuo per l'importazione di prodotti del settore delle carni di pollame originari degli Stati Uniti d'America.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 536/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d'America (GUL 128 del 16.5.2007, pag. 6).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi non richiesti da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 (in kg)
09.4169	5 117 442

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1100 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2017****che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 sono inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (3) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 1384/2007, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all'importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (GUL 309 del 27.11.2007, pag. 40).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Quantitativi non richiesti, da aggiungere ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2017 (in kg)
09.4091	420 000
09.4092	3 000 000

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2017/1101 DEL CONSIGLIO

del 19 giugno 2017

relativa alla nomina del presidente di una commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 166, paragrafo 1,

considerando che il 1° dicembre 2016 un elenco dei candidati per il posto di presidente di una commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («Ufficio») è stato presentato al Consiglio dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Sven STÜRMANN, nato a Bonn (Germania), il 20 novembre 1971, è nominato presidente di una commissione di ricorso dell'Ufficio per un periodo di cinque anni.

La data d'inizio del periodo di cinque anni di cui al primo comma è fissata dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 19 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

J. HERRERA

⁽¹⁾ GUL 154 del 16.6.2017, pag. 1.

DECISIONE (PESC) 2017/1102 DEL CONSIGLIO**del 20 giugno 2017****che modifica la decisione 2014/219/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Nelle conclusioni del 20 giugno 2016 il Consiglio ha invitato a esaminare ulteriormente le possibilità di regionalizzare le missioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) nella regione del Sahel il prima possibile.
- (2) Il 15 maggio 2017 il Consiglio ha approvato un concetto operativo sulla regionalizzazione dell'azione PSDC nel Sahel.
- (3) Secondo il concetto operativo sulla regionalizzazione dell'azione PSDC nel Sahel, gli obiettivi strategici della regionalizzazione delle azioni PSDC nella regione del Sahel sono i seguenti: sostenere la cooperazione transfrontaliera nel Sahel, sostenere le strutture di cooperazione regionale, in particolare quelle dei paesi del G5 Sahel e, in tale contesto, rafforzare le capacità nazionali dei paesi del G5 Sahel.
- (4) Nella prima fase dovrebbe essere istituita una rete di sicurezza della PSDC nella regione del Sahel e dovrebbe essere effettuata una valutazione delle necessità in vista dell'elaborazione di un piano regionale di attuazione della PSDC che dovrà essere approvato dagli Stati membri.
- (5) Al fine di realizzare tali obiettivi, all'interno dell'EUCAP Sahel Mali dovrebbe essere istituita una cellula di coordinamento regionale comprendente esperti in materia di sicurezza interna e di difesa (ISDE) dei paesi del G5 Sahel.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/219/PESC del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2014/219/PESC è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 14 bis

1. È istituita una cellula di coordinamento regionale (RCC) all'interno dell'EUCAP Sahel Mali.
2. L'RCC ha sede presso il comando dell'EUCAP Sahel Mali a Bamako. Comprende il personale collocato con EUCAP Sahel Mali e gli esperti in materia di sicurezza interna e di difesa (ISDE) che si trovano presso le delegazioni dell'Unione in Burkina Faso, Ciad, Mauritania e Niger.
3. Gli obiettivi dell'RCC, in stretta cooperazione con le missioni PSDC esistenti nel Sahel, sono:
 - a) contribuire alla conoscenza situazionale dell'Unione delle necessità e carenze in materia di sicurezza e di difesa dei paesi del G5 Sahel riguardanti la cooperazione transfrontaliera regionale e la gestione delle sfide in materia di sicurezza in vista dell'elaborazione di un piano regionale di attuazione della PSDC che formulerà raccomandazioni per le fasi successive;
 - b) agevolare l'organizzazione di corsi di formazione da parte delle missioni PSDC dell'Unione nel Sahel per il personale dei paesi del G5 Sahel in formazione nel campo della sicurezza e della difesa.

⁽¹⁾ Decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21).

4. Gli ISDE raccolgono informazioni relative alle questioni di sicurezza e di difesa nei rispettivi paesi ospitanti. Forniscono tali informazioni e, se del caso, formulano raccomandazioni al capo dell'RCC. Tengono debitamente informati i capi delle delegazioni dell'Unione presso cui si trovano.

5. Il comandante civile dell'operazione esercita il comando e il controllo strategici dell'RCC sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'AR. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, il capo dell'RCC risponde direttamente al comandante civile dell'operazione e agisce conformemente alle istruzioni impartite da quest'ultimo. Il capo dell'RCC impartisce istruzioni a tutto il personale dell'RCC.

6. Il capomissione esercita autorità sul personale dell'RCC in applicazione dell'articolo 6, paragrafi da 2, 3 e 4, e dell'articolo 11. Per gli ISDE, è fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo.

7. L'EUCAP Sahel Mali conclude i necessari accordi amministrativi con le delegazioni dell'Unione in Burkina Faso, Ciad, Mauritania e Niger.

Tali accordi amministrativi:

- a) provvedono affinché sia fornito agli ISDE il supporto logistico e di sicurezza necessario all'adempimento dei loro compiti;
- b) prevedono che i capidelegazione esercitino autorità sugli ISDE nelle loro rispettive delegazioni dell'UE, in particolare al fine di adempiere al loro dovere di diligenza, garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza applicabili e contribuire all'esercizio del controllo disciplinare, e siano debitamente informati dagli ISDE in relazione alle loro attività;
- c) prevedono che i capidelegazione debbano provvedere affinché gli ISDE beneficino degli stessi privilegi e immunità concessi al personale delle delegazioni dell'Unione nel luogo in cui si trovano.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

H. DALLI

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1103 DEL CONSIGLIO**del 20 giugno 2017****che attua la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2 *quater*,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando che:

- (1) Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC.
- (2) Il 17 maggio 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2127 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto una persona all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive. Il 24 maggio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (PESC) 2017/901 ⁽²⁾ che aggiunge questa persona all'allegato della decisione 2013/798/PESC.
- (3) È opportuno completare le informazioni relative a detta persona e pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2013/798/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2013/798/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017

Per il Consiglio
Il presidente
H. DALLI

⁽¹⁾ GUL 352 del 24.12.2013, pag. 51.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (PESC) 2017/901 del Consiglio del 24 maggio 2017 che attua la decisione 2013/798/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 140).

ALLEGATO

La voce dell'allegato della decisione 2013/798/PESC relativa alla persona elencata di seguito è sostituita dalla seguente:

- «12. Abdoulaye HISSÈNE [alias: a) Abdoulaye Issène; b) Abdoulaye Hissein; c) Hissene Abdoulaye; d) Abdoulaye Issène Ramadan; e) Abdoulaye Issene Ramadan; f) Issene Abdoulaye]

Data di nascita: 1967

Luogo di nascita: Ndele, Bamingui-Bangoran, Repubblica centrafricana

Cittadinanza: Repubblica centrafricana

Passaporto n.: passaporto diplomatico della Repubblica centrafricana n. D00000897, rilasciato il 5 aprile 2013 (valido fino al 4 aprile 2018)

Indirizzo: a) KM5, Bangui, Repubblica centrafricana; b) Nana-Grebizi, Repubblica centrafricana

Data di designazione da parte dell'ONU: 17 maggio 2017

Altre informazioni: Hissène è stato ministro della gioventù e dello sport all'interno del gabinetto dell'ex presidente della Repubblica centrafricana Michel Djotodia. Precedentemente, è stato a capo del partito politico della Convenzione dei patrioti per la giustizia e la pace. Si è inoltre affermato come leader delle milizie armate a Bangui, in particolare nel quartiere "PK5" (3° distretto).

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Abdoulaye Hissène è stato inserito nell'elenco il 17 maggio 2017 a norma del punto 16 e del punto 17, lettera g), della risoluzione 2339(2017) in quanto tra coloro che "intraprendono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, compresi gli atti che minacciano o ostacolano il processo di transizione politica o il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza;" e in quanto "implicato nel pianificare, dirigere, fiancheggiare o condurre attacchi contro missioni dell'ONU o forze di sicurezza internazionali, compresa MINUSCA, le missioni dell'Unione europea e le operazioni francesi che le sostengono."

Informazioni supplementari:

Abdoulaye Hissène e altri membri dell'ex-Séléka, in collaborazione con i fomentatori anti-balaka alleati con l'ex presidente della Repubblica centrafricana (RCA) François Bozizé, tra cui Maxime Mokom, hanno incoraggiato proteste violente e scontri nel settembre 2015 nel quadro di un fallito tentativo di colpo di stato volto a far cadere il governo dell'allora presidente di transizione, Catherine Samba-Panza, mentre quest'ultima stava partecipando all'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2015. Mokom, Hissène e altri sono stati accusati dal governo centrafricano di vari reati, tra cui omicidi, incendi dolosi, torture e saccheggi nel quadro del fallito tentativo di colpo di Stato.

Dal 2015 Hissène è uno dei principali leader delle milizie armate del quartiere "PK5" di Bangui, che comprendono più di 100 uomini. In tale veste, ha impedito la libertà di circolazione e il ritorno dell'autorità statale nella zona, anche attraverso la tassazione illecita dei trasporti e delle attività commerciali. Nel secondo semestre del 2015 Hissène ha rappresentato i "nairobisti" dell'ex-Séléka a Bangui nel quadro di un riavvicinamento con i combattenti anti-balaka sotto la guida di Mokom. Uomini armati sotto il controllo di Haroun Gaye e Hissène hanno partecipato alle violenze verificatesi a Bangui tra il 26 settembre e il 3 ottobre 2015.

Membri del gruppo di Hissène sono sospettati di aver partecipato a un attacco perpetrato il 13 dicembre 2015 — il giorno del referendum costituzionale — diretto contro il veicolo di Mohamed Moussa Dhaffane, uno dei leader dell'ex-Séléka. Hissène è accusato di aver orchestrato gli atti di violenza commessi nel distretto KM5 di Bangui, che hanno provocato la morte di cinque persone e il ferimento di altre venti, impedendo inoltre ai residenti di recarsi alle urne in occasione del referendum costituzionale. Hissène ha messo a rischio le elezioni creando un ciclo di attacchi di ritorsione tra diversi gruppi.

Il 15 marzo 2016 Hissène è stato fermato dalla polizia all'aeroporto M'poko di Bangui e trasferito alla sezione della gendarmeria nazionale incaricata delle ricerche e delle indagini. La sua milizia lo ha successivamente liberato con la forza, rubando un'arma che la Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica centrafricana (MINUSCA) aveva precedentemente consegnato alla gendarmeria nazionale nell'ambito di una richiesta di deroga approvata dal comitato.

Il 19 giugno 2016, a seguito dell'arresto di commercianti musulmani da parte delle forze di sicurezza interna nel quartiere "PK 12", le milizie di Gaye e Hissène hanno rapito cinque agenti della polizia nazionale a Bangui. Il 20 giugno la MINUSCA ha tentato di liberare i poliziotti. Uomini armati sotto il controllo di Hissène e Gaye hanno avuto uno scontro a fuoco con i membri della forza di pace che tentavano di liberare gli ostaggi. Almeno sei persone sono state uccise e un membro della forza di pace è rimasto ferito.

Il 12 agosto 2016 Hissène ha preso la guida di un convoglio di sei veicoli sui quali viaggiavano anche individui pesantemente armati. Il convoglio, in fuga da Bangui, è stato intercettato dalla MINUSCA a sud di Sibut. Mentre si dirigeva verso nord, il convoglio ha avuto uno scontro a fuoco con le forze di sicurezza interna a vari posti di blocco ed è stato infine fermato dalla MINUSCA 40 km a sud di Sibut. A seguito di vari scontri a fuoco, la MINUSCA ha catturato 11 uomini, tuttavia Hissène e alcuni altri sono riusciti a fuggire. Le persone arrestate hanno segnalato alla MINUSCA che Hissène era il leader del convoglio e che il suo obiettivo era quello di giungere a Bria e partecipare all'assemblea dei gruppi ex Séléka organizzata da Nourredine Adam.

Nei mesi di agosto e settembre 2016 il gruppo di esperti si è recato due volte a Sibut al fine di ispezionare gli effetti di Hissène, Gaye e Hamit Tidjani ritrovati nel convoglio, sequestrato dalla MINUSCA in data 13 agosto. Il gruppo ha inoltre ispezionato le munizioni sequestrate nella casa di Hissène in data 16 agosto. Attrezzature militari letali e non letali sono state rinvenute nei sei veicoli e tra le persone fermate. Il 16 agosto 2016 la gendarmeria centrale ha fatto irruzione nell'abitazione di Hissène a Bangui, dove sono state trovate più di 700 armi.

Il 4 settembre 2016 un gruppo di elementi ex Séléka venuti da Kaga-Bandoro su sei motociclette per prelevare Hissène e i suoi affiliati ha aperto il fuoco contro la MINUSCA nei pressi di Dékoa. Un combattente dell'ex-Séléka è stato ucciso mentre due membri della forza di pace e un civile sono rimasti feriti nell'attacco.».

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1104 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2017**

che stabilisce che la sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 20/2013 non è appropriata per quanto riguarda le importazioni di banane originarie del Nicaragua

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ⁽²⁾ («l'accordo») ha introdotto un meccanismo di stabilizzazione per le banane che ha iniziato ad essere applicato provvisoriamente nei paesi dell'America centrale nel 2013, e in particolare in Nicaragua il 1° agosto 2013.
- (2) In base al suddetto meccanismo di stabilizzazione, attuato dal regolamento (UE) n. 20/2013, una volta superato un volume limite specifico per le importazioni di banane fresche (sottovoce 0803 00 19 della nomenclatura combinata dell'Unione europea del 1° gennaio 2012) da uno dei paesi interessati, la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 20/2013, può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche per tale paese o decidere che tale sospensione non è appropriata.
- (3) Il 2 maggio 2017 le importazioni nell'Unione di banane fresche originarie del Nicaragua hanno superato la soglia di 13 500 tonnellate stabilita dall'accordo.
- (4) In tale contesto, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 20/2013, la Commissione ha preso in considerazione l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione al fine di decidere se sospendere o no il dazio doganale preferenziale. La Commissione ha esaminato l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni da altre fonti e la stabilità complessiva del mercato delle banane fresche dell'Unione.
- (5) Al momento del superamento della soglia stabilita per il 2017 le importazioni di banane fresche dal Nicaragua rappresentavano solo l'1,0 % delle importazioni nell'Unione di banane fresche soggette al meccanismo di stabilizzazione. Il Nicaragua rappresenta inoltre meno dell'1,0 % delle importazioni totali di banane fresche nell'Unione.
- (6) Le importazioni da grandi paesi esportatori con i quali l'Unione ha pure concluso un accordo di libero scambio, in particolare la Colombia, l'Ecuador e la Costa Rica, ammontavano rispettivamente al 26,5 %, al 27,8 % e al 27,1 % delle relative soglie. I quantitativi non utilizzati nell'ambito del meccanismo di stabilizzazione (circa 4,2 milioni di tonnellate) sono significativamente superiori rispetto alle importazioni totali dal Nicaragua ad oggi (15 600 tonnellate).
- (7) Per i primi due mesi del 2017 il prezzo delle importazioni dal Nicaragua è stato in media di 513 EUR/tonnellata, vale a dire inferiore del 24 % rispetto ai prezzi medi delle altre importazioni di banane fresche nell'Unione.
- (8) Il prezzo medio all'ingrosso delle banane sul mercato dell'Unione nell'aprile 2017 (1 020 EUR/tonnellata) non ha registrato cambiamenti di rilievo rispetto ai prezzi medi all'ingrosso delle banane gialle nei mesi precedenti.
- (9) Non vi è pertanto al momento alcuna indicazione che la stabilità del mercato dell'Unione sia stata perturbata dal fatto che le importazioni di banane fresche dal Nicaragua abbiano superato il volume limite annuale specifico delle importazioni né che ciò abbia avuto un impatto significativo sulla situazione dei produttori dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 17 del 19.1.2013, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 346 del 15.12.2012, pag. 1.

- (10) Non vi è alcuna indicazione di grave deterioramento né di minaccia di grave deterioramento della situazione economica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione nel maggio 2017.
- (11) Al momento la sospensione del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane originarie del Nicaragua non pare pertanto appropriata.
- (12) Dato che il volume limite annuale è già stato superato a maggio, nonostante le importazioni totali dal Nicaragua nel mercato dell'Unione siano esigue, la Commissione continuerà a monitorare la situazione e potrà adottare misure se del caso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sospensione temporanea del dazio doganale preferenziale applicato alle importazioni di banane fresche originarie del Nicaragua classificate nella sottovoce 0803 00 19 della nomenclatura combinata dell'Unione europea non è appropriata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 249 del 22 agosto 2014)

Pagina 124, allegato I, appendice 25, casella unica, prima frase:

anziché: «devono essere conformi alle prescrizioni di cui al punto 2.6 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione: ⁽⁰⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾»

leggasi: «devono essere conformi alle prescrizioni di cui al punto 2.6 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione».

Pagina 124, allegato I, appendice 25, casella unica, ultima frase:

anziché: «devono essere conformi alle prescrizioni di cui al punto 2.6 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione ⁽⁰⁾ ⁽⁴⁾»

leggasi: «devono essere conformi alle prescrizioni di cui al punto 5.2 dell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione».

Rettifica del regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 286 del 30 ottobre 2015)

Pagina 12, articolo 1, punto 13 [articolo 106, paragrafo 1, lettera a)]:

anziché: «a) l'operatore economico è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura concorsuale o di -, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti nazionali;»

leggasi: «a) l'operatore economico è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura concorsuale o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi o regolamenti nazionali;».

